

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE NIKE
KAI DIKE SOCIETA'
COOPERATIVA - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIESSO UMBERTIANO RO VIA
MARTIRI DELLA LIBERTA' 295/1

Numero REA: RO - 88085

Codice fiscale: 00661300293

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del Codice Civile."

Dopo adeguata discussione, il Presidente passa alla votazione che viene effettuata per alzata di mano ed in esito alla quale l'Assemblea, esperita la prova dei favorevoli e le controprove dei contrari e degli astenuti, ad unanimità

d e l i b e r a

- di modificare l'oggetto sociale con conseguente modifica dell'art.4 dei vigenti patti sociali come sopra riportato.-

Lo statuto nella versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "A".

A questo punto esauriti gli argomenti e nessuno avendo preso la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e trenta minuti (11.30).-

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della società.

Richiesto
io Notaio ho redatto il presente atto stampato a norma di legge da persona di mia fiducia per fogli tre facciate otto e quanto sin qui della nona.

Di esso ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla presenza dell'Assemblea, al Comparente, che l'ha approvato e confermato e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore undici e trenta minuti (11.30).

F.to: CASARI RENATO

F.to: DORO SIMONETTA NOTAIO

Impronta del sigillo notarile.

Allegato "A" al Rep.43536 Rac.13763

S T A T U T O

-TITOLO I-

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita con sede nel Comune di Fiesse Umbertino la società denominata "COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE società cooperativa - Onlus".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di

Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche

altrove.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha la durata fino al 28 febbraio 2050 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea straordinaria.

-TITOLO II-

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Più specificamente, i soci della Cooperativa intendono promuovere il recupero socio-assistenziale, educativo, lavorativo, formativo e sociale di persone disabili attraverso la gestione in forma associata di strutture didattiche.

Per questo, la cooperativa intende con la sua attività favorire il superamento della frammentazione e della polverizzazione degli interventi nei servizi sociali. Intende perciò favorire la globalità ed unità di azione dei servizi sociali, in modo da soddisfare i bisogni di base della collettività nel territorio, al di fuori di ogni distinzione e discriminazione nel rispetto dell'eguaglianza di tutti i cittadini.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, attraverso lo svolgimento di attività di settori di tipo diverso dall'agricolo all'industriale al commerciale o servizi ed altri, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, operando come cooperativa sociale ad oggetto plurimo, esercitando sia le attività di tipo "a" che quelle di cui al punto "b" dell'art. 1 della legge n. 381/91.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi

si altra forma che consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La Cooperativa può aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

ART. 4

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa si propone di:

1. gestire attività di formazione ed aggiornamento volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano alle attività delle cooperative;
2. ottenere l'affidamento, sia da enti pubblici che da privati e con qualsivoglia forma contrattuale, di incarichi e/o commesse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o di altre attività di servizio sociale, da gestire direttamente o da affidare a terzi;
3. favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa della cooperativa, anche commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;
4. stimolare e sollecitare l'emanazione di provvedimenti legislativi che tutelino e promuovano le cooperative sociali;
5. promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte ai soci, a comunità territoriali, istituzioni ed ogni altro soggetto sociale;
6. promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale e di sviluppo socio-economico del territorio.
7. contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati;
8. realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso sostegno finanziario, alle cooperative per migliorare la loro efficacia operativa.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire principalmente,

stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi servizi socio-sanitari ed educativi anche attraverso l'organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario previste:

- dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno 2005, n. 118" e successive modifiche,
- dalla Legge Regionale del Veneto 22/2002 e 23/2006 e successive modifiche, svolte nel territorio della stessa regione o leggi equipollenti delle regioni limitrofe
- attività e servizi domiciliari e di assistenza sociale, infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali od altre strutture di accoglienza garantendone la cura, la sorveglianza, e quant'altro; gestione di comunità alloggio, gestione di comunità terapeutiche-riabilitative protette e di strutture assistenziali, centri diurni di accoglienza (anche con la possibilità di somministrazione di bevande) e socializzazione; gestione di strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative di animazione e per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale (soggiorni climatico e/o termale) gestione di comunità di pronta accoglienza e di strutture educative quali asili nido, centri infanzia, asili nido aziendali, scuole materne ed essenziali per minori, anche in situazioni di handicap o di difficoltà familiari, al fine di garantire loro condizioni che ne favoriscano e promuovano l'inserimento sociale; assistenza e baby sitting, in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene e la sicurezza condividendo anche le responsabilità pedagogiche ed educative dei genitori; attività o servizi di riabilitazione, di assistenza e sostegno nell'ambiente familiare, prescolastico, scolastico, postscolastico, nell'ambiente di lavoro e nella vita sociale; aprire centri di sperimentazione educativa sotto la guida di personale qualificato e specializzato anche sotto forma di Biblioteche per Ragazzi e/o Ludoteche; mense scolastiche e non; servizi di pulizia, servizi di guardaroba e lavanderia, servizi di segreteria ed elaborazione dati; attività di informazione, formazione, orientamento, consulenza ed aggiornamento culturale e professionale rivolta agli stessi soggetti marginali, ai loro familiari ai soci ed operatori sociali, nonché ai giovani ad ai soggetti appartenenti alle fasce deboli; Programmi per l'orientamento, l'istruzione e la formazione anche per lavoratori extracomunitari, loro famigliari e figli; attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato

di bisogno; attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione sui problemi legati al mondo socio sanitario ed al disagio sociale; attività di sostegno dell'associazionismo ed alla cooperazione; attività di scambio socio-culturale e visite presso altri consorzi/cooperative, associazioni o Enti; Attività di promozione per l'integrazione, il coordinamento e lo sviluppo delle risorse istituzionali, sociali, pubbliche o private e del volontariato; Attività di individuazione e sviluppo di forme gestionali efficaci dei servizi; La promozione e lo sviluppo delle connessioni e delle azioni in rete, ponendo attenzione agli obiettivi comuni, raggiungibili senza sovrapposizioni e dispersioni di risorse; L'organizzazione di seminari, dibattiti e convegni; La Cura di pubblicazioni e/o la diffusione di periodici, libri, quaderni d'inchiesta ed altro sulle esperienze in atto; La creazione e il sostegno delle reti di informazione; La promozione o gestione di Centri Culturali al fine di diffondere l'Organizzazione comunitaria, il dialogo culturale, la responsabile partecipazione alla vita sociale; Organizzazione e gestione eventi culturali, Gestione di archivi storici di Enti Pubblici e Privati con ordinamento e inventariazione dei documenti e dei beni archivistici; Gestione di Servizi di Biblioteche pubbliche o private, Gestione totale dei Servizi bibliotecari, Catalogazione e classificazione informatizzata, Revisione inventariale e bonifica cataloghi cartacei Servizi Reference, Gestione Congressi dall'attivazione alla realizzazione ed ai Servizi ad essi collegati, Gestione Mostre, Allestimento, didattica, book shop, Promozione e valorizzazione delle attività culturali proposte nonché le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.

Si considerano servizi socio assistenziali ed educativi anche le attività svolte dalle strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.

La Cooperativa allo scopo di realizzare quanto specificato nei punti precedenti può effettuare

- lavori di qualsiasi genere, quali ad esempio:

interventi per la difesa dell'ambiente, disinfestazioni, demuscazioni, defoliazione, derattizzazione, sanificazione, svuotamento pozzi neri, pulizie speciali e generali di ogni

genere, manovalanza in genere, gestione di facchinaggio nelle stazioni delle ff.ss., staffisti e trasbordatori scali merci, facchinaggi vari, pulizie e manutenzioni industriali, manutenzioni ordinarie e Straordinarie di stabili, accudienza e manutenzione impianti di condizionamento, riscaldamento, refrigerazione di ascensori, manutenzione di aree verdi, giardinaggio, gestione impianti sportivi, installazione ed accudienza toponomastica, gestione segnaletica strade orizzontale e verticale, manutenzione stradale, manutenzione impianti di illuminazione, manutenzione acquedotti, gasdotti, elettrodotti, gestioni impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibili carburanti e lubrificanti, rifornimento di combustibili liquidi solidi ad enti pubblici e privati, gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione aeroporti e piste di atterraggio, assistenza tecnica ai clienti, servizi igienici e sanitari, lettura contatori gas, acqua, elettricità', parcheggi scambiatori, agenzie di recapito, vuotatura e trasporto cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie di depositi ferroviari, tribalzi ferroviari di effetti postali d'ogni tipo, ogni e qualsiasi lavoro che si riferisce all'attività ausiliaria del traffico in genere, con particolare riferimento a quelle delle ferrovie dello stato, affissione, gestione lavanderie, stirerie e tintorie centralizzate, recupero e restauro materiali bibliografici e oggetti d'arte, gestione di mense e ristoranti per enti pubblici e privati, gestione di servizi nei centri alimentari, affitti e leasing di terreni, officine, autorimesse, macchinari, magazzini, ecc. , rifornimento attrezzature, macchinari e mezzi d'opera, acquistare o costruire immobili per sedi sociali, assistenza tecnica ed amministrativa per edifici condominiali, tipografia, legatoria, serigrafia e confezioni nonché trasporto pasti e trasporto e ricondizionamento di ausili sanitari e terapeutici nonché altri servizi finalizzati agli obiettivi della cooperativa quali, gestione di fondi agricoli, servizi di trasporto, trasporto di persone per conto proprio e di terzi, trasporto di cose per conto proprio e di terzi, trasporto di disabili, servizio di scuolabus, gestione di servizi di trasporti sanitari, ambulanza e taxi sanitari, gestioni di centri operativi di emergenza ed urgenza sanitaria, di gestione di callcenter e di c.u.p. socio sanitari, trasporto con utilizzo di ausili sanitari di pazienti all'interno di ospedali e case di cura promuovere attività varie per l'esecuzione collettiva di lavori relativi all'assemblaggio di componenti di apparecchi elettrici quali interruttori, deviatori, spine, prese, motori elettrici, elettrodomestici; di componenti giocattoli, articoli casalinghi, articoli vari; legatoria di libri, giornali, riviste e pubblicazioni varie; il tutto per privati, imprese artigianali, industriali, commerciali o per imprese di produzione;ottenere da privati, tipografie, case editrici, Amministrazioni Pubbliche e Private,

anche a seguito di appalti, la concessione di lavori di legatoria di giornali, riviste, raccolte di leggi, di fascicoli, del servizio di spedizione a mezzo posta, lavori tutti da eseguire in forma associata;

ottenere da ditte artigianali, industriali, la concessione di lavori relativi alla confezione di scatole contenitori, di prodotti farmaceutici, di cosmetici, di bellezza, di tutti i prodotti anche di stabilimento, arredamento che normalmente sono commercializzati confezionati in scatola, contenitori; attività di manutenzione e pulizie in genere, anche di ambienti e del verde pubblico e privato, sfalcio di prati, manutenzione ed irrigazione di aiuole, siepi ed arbusti, trattamento antiparassitari ed anticrittogamici; lo svolgimento inoltre di attività florovivaistiche, serre ed agricole in genere; l'attività di falegnameria in genere, restauro mobili ed impagliatura sedie; costituire un Centro di lavoro artigianale per la produzione in proprio di giocattoli, casalinghi, ceramiche, soprammobili in legno, metallo ed altri materiali, oggetti di bigiotteria;

- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani; spazzamento dei rifiuti urbani esterni; raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi, ivi compresi olii esausti. spurgo di pozzi neri; raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi; stoccaggio provvisorio di solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti pericolosi in conto terzi, anche con gestione o custodia di isole ecologiche comunali e consortili; preselezione di rifiuti solidi urbani; stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi; trattamento chimico e/o fisico e/o biologico di rifiuti tossici e nocivi; trasporto non canalizzato delle acque; recupero, trasporto, stoccaggio e vendita di rifiuti da imballaggio; commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali, attività imprenditoriali in materia ambientale, di smaltimento e recupero di rifiuti, di igiene e sicurezza del lavoro; recupero, distribuzione e vendita di generi per l'alimentazione di persone e animali e per utilizzo agricolo; ritiro, riparazione e vendita di materiale usato, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, traslochi, sgomberi, manutenzioni varie, tinteggiatura, opere di falegnameria, carpenteria di locali civili ed industriali, irrigazione; laboratori per fabbricazione, montaggio, smontaggio manutenzione di oggetti ed impianti; confezionamento e vendita di prodotti artigianali ed gestione di mense, e di servizi all'interno di mense e cucine, quali pulizie, lavaggi

e riordino, ristoranti, agriturismo, campeggi, docce ed altri servizi aperti al pubblico; gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto; attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati; lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri attività di manutenzione di verde pubblico o privato e altre nell'ambito della raccolta differenziata di rifiuti e dei servizi ecologici; servizi pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, inerenti ai settori agricoli, artigianali, prestazioni di servizi, attività sociali e culturali; allevamento di animali; attività agricole e florovivaistiche, di frutticoltura, orticoltura, vendita di prodotti; progettazione, realizzazione e manutenzione di parchi, aree verdi, giardini, opportunamente attrezzate, a scopo didattico, museale, ricreativo, e altro; bonifiche e risanamenti ambientali; manutenzioni e riparazioni meccaniche; trasporto di merci in conto proprio e per conto terzi ed esercizio delle attività connesse ed accessorie; consulenza nelle seguenti aree: informatica, nuove tecnologie multimediali, terziario avanzato, organizzazione aziendale, comunicazione di impresa, orientamento scolastico professionale, ricerca e selezione del personale; produzione di programmi software, applicazioni informatiche, multimediali, audiovisive integrative per imprese, privati ed enti pubblici; produzione e gestione di corsi di formazione, promozione e realizzazione di ricerche, corsi di specializzazione e formazione "a distanza" pubblicazioni nelle aree dell'oggetto sociale, produzione e manutenzione di programmi per elaborato vendita all'ingrosso di elaboratori, periferiche, stampanti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'ufficio nonché programmi per elaboratori in genere; pubbliche affissioni e servizio di riscossione tributi relativi le stesse, trasporto di persone per conto proprio e conto terzi; gestione di punti di vendita per il pubblico, di tutte le merci previste dalle autorizzazioni della Camera di Commercio nella provincia in cui sia stata fatta richiesta; realizzazione di centri di documentazione e informazione, anche attraverso l'accesso a banche dati costituite o da costituirsi, al servizio di realtà operanti settori, produzione e commercializzazione di beni, favorire e iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la sollecitazione della partecipazione ad organismi ed enti idonei come gli organismi pubblici preposti alla salute e all'assistenza;

- Ogni altra attività similare o complementare ed accessoria a quelle sopra elencate.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili

alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del Codice Civile.

-TITOLO III-

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Sono soci "cooperatori" o "soci lavoratori" coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo, alla progettazione e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi formativi, educativi e produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa

di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci volontari coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente, gratuitamente, senza fini di lucro ma esclusivamente a fini di solidarietà, nei limiti e nelle condizioni previsti dalle leggi vigenti. Il numero dei soci volontari non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, tanto persone fisiche quanto persone giuridiche o enti.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento emanato in base alla Legge 3 aprile 2001, n. 142.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorso un

mele dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART. 7

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a partecipare, all'attività dell'impresa sociale secondo la sua necessità e conferendo anche il proprio lavoro, se persone fisiche;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 8

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 9

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati

da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art.4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti fino a 5 voti.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

-TITOLO IV-

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, o scioglimento dell'ente, organismo o persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti:

a) dei soci interdetti o inabilitati o falliti;

b) di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;

c) dei soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

d) dei soci che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente ai soci ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui ai successivi punti h) ed i);

b) che senza giustificato motivo non partecipi per tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nei versamenti delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;

e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo

indegno di partecipare e appartenere alla Cooperativa;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa operante limitatamente al socio dalla annotazione nel libro Soci, da farsi a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione arbitrale secondo le procedure di cui all'art. 34 del presente statuto.

ART. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92, o a titolo di ristorno, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di due anni.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dall'interessato.

I soci receduti, decaduti od esclusi, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei 180 giorni.

ART. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità previste nell'articolo precedente. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

ART. 17

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti di soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

-TITOLO V-

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART. 18

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori per ogni ora di lavoro prestato nell'azienda durante l'esercizio sociale deve essere uguale per tutti, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

-TITOLO VI-

RISTORNI

ART. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del rimborso ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante l'emissione di nuove azioni di capitale.

-TITOLO VII-

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - un numero illimitato di azioni, ciascuna di valore nominale 25,82 euro, e comunque non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, dai soci cooperatori;
 - dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 16 Dicembre 1977;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli obblighi e degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale nè all'atto del suo scioglimento.

ART. 21

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate all'atto della sottoscrizione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono nominative. Non potranno essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

ART. 22

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto profitti e perdite da compilarsi con criteri di oculata pru-

denza ed applicando le norme legali e tributarie, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della Società, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il Consiglio sottopone il bilancio all'approvazione dell'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, di cui al precedente articolo 19;

La stessa assemblea delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali che saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione della cooperazione nella misura prevista dalla legge vigente;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dalla assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima prevista dalla legge per il rispetto dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale riserva straordinaria;
- f) a fini mutualistici.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge n. 904/77.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

-TITOLO VIII-
ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato ai sensi di legge.

L'ASSEMBLEA

ART. 24

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, fax o e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire a tutti i soci almeno 8 giorni pri-

ma dell'adunanza, oppure mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 25

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) si pronuncia, ai sensi dell'articolo 6, sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio la cui domanda sia stata rigettata dall'organo amministrativo;
- 4) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e Sindaci;
- 7) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto;
- 8) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni ed eccezionalmente entro i 180 giorni, in base alle disposizioni di legge, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, ove nominato, o da almeno un decimo dei soci; negli ultimi due casi, l'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ART. 26

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati il 51 % (cinquantuno per cento) dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, ordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente il 10% del numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è costituita in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

In terza convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a voto, e può deliberare su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, delibera liberamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega del cinquantuno per cento dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio cooperatore, non amministratore, nè sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra

gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

ART. 28

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

ART. 29

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 a 7 Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, e i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazione alcuna.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dei Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può affidare specifici incarichi ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure vi sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da spedire non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare i beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti.
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni,
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica; nonchè illustrare nella medesima relazione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- l) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.

4 del presente statuto;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

n) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune e l'apertura di sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze;

o) elaborare ed approvare la politica per la qualità;

p) partecipare al riesame della direzione e approvare i piani di formazione del personale;

q) redigere ed approvare il bilancio sociale della cooperativa.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

IL PRESIDENTE

ART. 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 32

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c. c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea preferibilmente fra i non soci; e due sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e della sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c. c.

REVISORE UNICO

ART. 33

Il controllo contabile, qualora non si verificassero i presupposti dell'art. 2543, comma 1, c. c., è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c. c.

-TITOLO IX-
CONTROVERSIE

ART. 34

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'ar-

bitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

-TITOLO X-

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra soci.

ART. 36

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 22 ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

-TITOLO XI-

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ART. 38

Le seguenti clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c. c. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 39

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to: CASARI RENATO

F.to: DORO SIMONETTA NOTAIO

Impronta del sigillo notarile.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 commi 3,4,5, d.lgs. 82/2005.

F.to: il Notaio dott.ssa SIMONETTA DORO